



Ai Signori Presidenti dei Tribunali Ordinari LORO SEDI

e, p.c. Ai Signori Presidenti delle Corti di Appello

Ai Signori Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello

Ai Signori Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza
Ai Signori Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
Ai Signori Presidenti dei Tribunali Militari
Ai Signori Procuratori presso i Tribunali Militari
Al Signor Presidente del Tribunale Militare di Sorveglianza
Ai Signori Presidenti dei Tribunali per i Minorenni
Ai Signori Procuratori della Repubblica presso i
Tribunali per i Minorenni

LORO SEDI

OGGETTO: Attuazione messa alla prova per adulti. Sottoscrizione Protocollo nazionale d'intesa con il CSVnet - Associazione Centri di Servizio per il Volontariato, per la stipula di convenzioni locali per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti.

Mi pregio trasmettere alle SS.LL. copia del Protocollo nazionale d'intesa in oggetto, stipulato il 12 giugno 2024, dal Ministero della Giustizia con il CSVnet -Associazione Centri di Servizio per il Volontariato, volto ad ulteriormente incrementare e diversificare le convenzioni locali per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti sull'intero territorio nazionale.

L'iniziativa si iscrive nell'ambito di un più complesso percorso di questo Dipartimento volto a potenziare l'offerta di opzioni lavorative non retribuite, ampliandone contemporaneamente la gamma.

Il lavoro di pubblica utilità potrà, concretamente, svolgersi sia presso i Centri di Servizio per il Volontariato, sia presso gli enti del terzo settore che hanno volontari per le quali il CSVnet eserciterà attività di coordinamento e supervisione.

Gli Uffici di esecuzione penale esterna faciliteranno il raccordo operativo con i referenti delle sedi regionali e territoriali del CSVnet - Associazione Centri di Servizio per il Volontariato, al fine di accompagnare il percorso volto alla stipula delle convenzioni locali da parte dei tribunali.

Il Capo Dipartimento





PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

E

IL CSVnet-ASSOCIAZIONE CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO

PREMESSO

che le Regole riguardanti gli standard minimi per le misure non detentive (le Regole di Tokio) del 14.12.1990, alla regola 1.2 promuovono il coinvolgimento della comunità nella gestione ed esecuzione delle sanzioni non detentive e, in particolare, nell'azione di sostegno dell'autore di reato;

PREMESSO

che la Raccomandazione R (2010)1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati Membri sulle Regole in materia di probation, tutt'ora in vigore, alla Parte 3 "Responsabilità e rapporti con altri organismi", art. 37, auspica che i servizi di probation cooperino con altri organi del sistema giudiziario, con i servizi di sostegno e con la società civile per svolgere efficacemente la loro missione e adempiere ai loro obblighi;

PREMESSO

che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l'art. 168 bis c.p., in base al quale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporte la messa alla prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna;

PREMESSO

quanto previsto dall'art. 141- ter c.p.p. "Astività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova";

PREMESSO

che l'art. 120 del D.P.R 230/2000 "Regolamento recante norme sull'Ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà" prevede che gli Uffici di Esecuzione penale esterna curino la partecipazione della comunità esterna al reinserimento sociale dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e le possibili forme di essa;

PREMESSO

che la concessione della messa alla prova per adulti è subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, che consiste in un'attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

PREMESSO

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta anche sulla base di convenzioni con Amministrazioni che hanno competenza nazionale;

PREMESSO

che ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Decreto 8 giugno 2015, n. 88 nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti. Nella fattispecie, tali mansioni sono quelle di cui alle lettere: a) prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori e stranieri; b) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali; c) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività

connesse al randagismo degli animali; d) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche; e) prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del pattimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia; f. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;

CONSIDERATE

le disposizioni emanate in materia e, in particolare, della lettera circolare n. 0146397 dell'11 aprile 2011 emessa dalla Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna e della successiva nota n. 326641 del 1º ottobre 2015;

CONSIDERATA

la relazione finale del Tavolo 12 degli Stati generali dell'esecuzione penale nella quale si auspica il sostegno alle misure e sanzioni di comunità anche attraverso la promozione di un'effettiva sinergia tra enti del territorio, del terzo settore, associazioni di volontariato, delle imprese;

CONSIDERATO

che, nell'ambito di un progetto individualizzato di reinserimento sociale e con una partecipazione responsabile da parte dell'imputato, lo svolgimento di concrete attività non retribuite a beneficio della collettività, non solo rappresenta la riparazione del danno procurato alla società, ma soprattutto aiuta lo stesso imputato a rielaborare in senso critico la propria condotta deviante e ad acquisire consapevolezza del valore sociale della stessa azione restitutiva;

CONSIDERATO che l'Ente firmatario del presente protocollo rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

CONSIDERATA la necessità di favorire l'implementazione del ricorso all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti attraverso l'ampliamento delle opportunità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, mediante la stipula di convenzioni tra i Centri di servizio per il volontariato e i tribunali ordinari;

CONSIDERATO

che i Centri di servizio per il volontariato sono stati istituiti nel 1991 dalla Legge quadro sul volontariato n. 266/1991 (oggi abrogata a seguito della Riforma del terzo settore del 2016), ed hanno il compito di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari in tutti gli enti del Terzo settore;

CONSIDERATO che il Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/17), emanato in seguito alla legge 6 giugno 2016, n. 106 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" ha posto i Centri di servizio per il volontariato sotto l'autorità dell'Organismo nazionale di controllo (ONC), una fondazione di diritto privato sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. L'ONC, in particolare, amministra il Fondo unico nazionale destinato alle attività dei Centri di servizio per il volontariato;

CONSIDERATO

che i Centri di servizio per il volontariato operanti ad oggi sono 49, sulla base di quanto stabilito dalla riforma del Terzo settore. Secondo l'ultimo Rapporto annuale realizzato da CSVnet, sono articolati in oltre 300 "punti di servizio", tra sedi centrali e sportelli, nella quasi totalità delle province italiane e con 825 addetti; i Centri erogano oltre 177 mila servizi a 48.400 organizzazioni non profit, soprattutto piccole o poco strutturate;

CONSIDERATO che alla gestione dei Centri di servizio per il volontariato provvedono assemblee formate complessivamente da 10mila associazioni socie;

considerato che il Codice del Terzo Settore (art. 63) elenca i seguenti servizi che i Centri di servizio per il volontariato devono erogare: promozione, orientamento e animazione territoriale, formazione, consulenza e accompagnamento, informazione e comunicazione, ricerca e documentazione, logistica. I servizi, previsti in base all'ammontare del Fondo unico nazionale, sono erogati secondo sei principi fondamentali: migliore qualità possibile (con obbligo di rilevazione e di controllo della stessa); economicità; territorialità e prossimità (ridutre la distanza tra fornitori e destinatari, anche usando le tecnologie della comunicazione); universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso; integrazione (i Centri di servizio per il volontariato sono tenuti a cooperare tra loro); pubblicità e trasparenza (anche attraverso l'adozione di una carta dei servizi);

che CSVnet svolge un'intensa attività di ricerca sulle dimensioni e le caratteristiche del non profit italiano, tra cui il Report annuale delle attività dei CSV, che fornisce il dettagliato resoconto sui servizi erogati, sulla gestione dei Centri, sulle risorse economiche utilizzate;

che molti CSV collaborano da anni con gli Uffici di esecuzione penale esterna-Uepe; che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell'art. 1, modifica il comma 312 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l'operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 bis c.p.). Il Fondo è reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Il Ministero della Giustizia, per il tramite del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (di seguito DGMC), che interviene nella persona del Ministro della Giustizia, On. Carlo NORDIO e il CSVnet - Associazione Centri di servizio per il volontariato che interviene nella persona della Presidente Chiara TOMMASINI, convengono quanto segue.

Art. 1

1. Per lavoro di pubblica utilità (di seguito LPU), da prevedere per la messa alla prova degli imputati maggiori di età, ai sensi dell'art. 168-bis c.p., deve intendersi una prestazione non retribuita in favore della collettività di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, da svolgere presso lo

Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

Art. 2

- 1. Con il presente accordo le parti si impegnano a promuovere la stipula di convenzioni per lo svolgimento del LPU.
- 2. A tal fine, gli Uffici di esecuzione penale esterna (di seguito UEPE), come previsto dal comma 3, dell'art. 2, del D.M. 88/2015, favoriscono i contatti tra il Centro di servizio per il volontariato e l'ente del terzo settore che ha volontari, e il Tribunale ordinario territorialmente competente.
- 3. I Centri di servizio per il volontariato e gli enti del terzo settore che hanno volontari, assicureranno la dovuta corrispondenza tra le competenze professionali e le attitudini lavorative dell'imputato con lo svolgimento del LPU richiesto e secondo modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato.
- 4. Il LPU potrà concretamente svolgersi presso le sedi dei Centri di servizio per il volontariato e gli enti del terzo settore che hanno volontari, per le quali il CSVnet eserciterà attività di coordinamento e supervisione.
- 5. I servizi e le strutture presso le quali materialmente si svolgerà il LPU dovranno essere riportati in apposito elenco che costituisce parte integrante della convenzione da sottoscrivere a livello locale con il presidente del tribunale. L'elenco riporta, per ciascun Centro di servizio per il volontariato o ente del terzo settore che ha volontari, l'indirizzo, il numero di posti disponibili, nonché il nominativo e i contatti del responsabile. I dati sono tempestivamente comunicati e aggiornati a cura del responsabile individuato da ciascuna parte al momento della sottoscrizione.
- 6. I Centri di servizio per il volontariato e gli enti del terzo settore che hanno volontari, dovranno assicurare standard organizzativi idonei alla presa in carico di imputati per lo svolgimento del LPU e, in particolare, si dovranno impegnare a garantire l'assegnazione a ciascun imputato di un referente interno che dovrà seguire il corretto svolgimento delle attività lavorative non retribuite, oltre a costituire un riferimento sia per gli UEPE che per i tribunali.
- 7. Il Centro di servizio per il volontariato e l'ente del terzo settore che ha volontari, presso il quale si svolgerà il LPU, prima di rilasciare la dichiarazione di disponibilità, valuterà la rispondenza del richiedente alle proprie specifiche esigenze, avendo la facoltà di ricusare il richiedente medesimo.
- 8. Con il presente protocollo, ci si propone, inoltre, di favorire la stipula fra gli UEPE e i Centri di servizio per il volontariato e gli enti del terzo settore che hanno volontari, di accordi locali tesi ad assicurare all'imputato e, più in generale al soggetto adulto sottoposto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'accesso a programmi di inclusione sociale, di promozione della cultura della legalità, come forma di prevenzione della recidiva e di garanzia della sicurezza sociale e allo sviluppo del senso di cittadinanza, di giustizia e il rispetto delle leggi.
- 9. Il presente accordo si propone di favorire nell'imputato l'accettazione della funzione riparativa della misura, mediante specifiche attività non retribuite di risarcimento del vulnus che l'illecito ha provocato alla collettività e, inoltre:

- a) lo sviluppo del senso di cittadinanza, di giustizia e il rispetto delle leggi;
- b) la promozione della cultura della legalità, come forma di prevenzione della recidiva e di garanzia della sicurezza sociale;
- c) l'accettazione delle sanzioni in un'ottica di assunzione di responsabilità e desiderio di riparazione;
- d) la promozione di comportamenti orientati ad una responsabile partecipazione alla vita sociale;
- e) l'accesso dell'imputato e, più in generale del soggetto adulto sottoposto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, a programmi di inclusione sociale, di educazione civica e alla legalità e ad attività per la promozione dei valori della solidarietà, della mutualità, dell'inclusione e della promozione sociale di gruppi svantaggiati, della sicurezza sociale e di sviluppo del senso di cittadinanza, di giustizia e il rispetto delle leggi.
- 10. I soggetti ammessi allo svolgimento del LPU presteranno, presso i Centri di servizio per il volontariato e gli enti del terzo settore che hanno volontari, le attività di seguito delineate, che rientrano nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, lettere a), b), c), d), e, f) del D.M. 88/2015. In particolare: a) prestazioni di lavoro per finalità sociali e sociosanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori e stranieri; b) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali; c) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle arec protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali; d) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche; e) prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia; s) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.
- 11. Tali attività, tese in particolate a favorire nell'imputato un percorso di revisione critica delle proprie condotte devianti e di promozione dei valori della legalità e solidarietà, saranno meglio declinate sul territorio in considerazione delle attività che si svolgono presso i Centri di servizio per il volontariato e gli enti del terzo settore che hanno volontari, con il coinvolgimento degli UEPE, come previsto al comma 3 del medesimo art. 2 del D.M. 88/2015.

Art. 3

1. L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle comprese all'art. 2, comma 4, lett. a), b), c),

- d, e, f del DM n. 88/2015, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
- 2. L'UEPE territorialmente competente, che redige il programma di trattamento, si impegna a conciliare le esigenze della persona sottoposta alla messa alla prova con quelle del Centro di servizio per il volontariato e dell'ente del terzo settore che ha volontari, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
- 3. Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto ai Centri di servizio per il volontariato e agli enti del terzo settore che hanno volontari, di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 4

- 1. I Centri di servizio per il volontariato e gli enti del terzo settore che hanno volontari, garantiscono la conformità delle proprie strutture, dove materialmente si svolge il LPU, alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegnano ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- 2. Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al LPU, sono a carico dell'ente che stipula la convenzione con il tribunale, ovvero il Centro di scrvizio per il volontariato e l'ente del terzo settore che ha volontari, che provvedono, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
- 3. I Centri di servizio per il volontariato e gli enti del terzo settore che hanno volontari, potranno beneficiare del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all'art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017 e reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

Art. 5

- 1. Il CSVnet-Associazione centri di servizio per il volontariato si impegna a sollecitare le proprie articolazioni territoriali e gli enti del terzo settore che hanno volontari, affinché:
 - a) individuino il numero massimo di imputati che possono essere inseriti contemporancamente;
 - b) specifichino le tipologie di attività da far svolgere in concreto agli imputati;
 - c) indichino un referente cui l'UEPE possa rivolgersi per acquisire informazioni sull'andamento del LPU;

- d) assicurino all'imputato e, più in generale al soggetto sottoposto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'accesso a programmi di inclusione sociale, di educazione civica e alla legalità e ad attività per la promozione dei valori della solidarietà, della mutualità, dell'inclusione e della promozione sociale di gruppi svantaggiati, della sicurezza sociale e di sviluppo del senso di cittadinanza, di giustizia e il rispetto delle leggi.
- 2. Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, tramite i propri uffici territoriali, si impegna a:
 - a) fornire ai Centri di servizio per il volontariato e agli enti del terzo settore che hanno volontari, tutti i chiarimenti e le delucidazioni necessarie alla picna comprensione delle finalità dell'istituto della messa alla prova per gli adulti e, in particolare, dello svolgimento del LPU che gli imputati sono chiamati a svolgere;
 - b) favorire i contatti tra i Centri di servizio per il volontariato e gli enti del terzo settore che hanno volontari, ed i tribunali ordinari insistenti sul territorio di competenza degli uffici;
 - c) supportare i Centri di servizio per il volontariato e gli enti del terzo settore che hanno volontari, al fine di pervenire alla stipula della convenzione, secondo lo schema di cui alla delega conferita in data 9 settembre 2015 dal Guardasigilli ai Presidenti dei tribunali ordinari, fornendo alle stesse tutte le informazioni necessarie;
 - d) favorire la stipula fra gli Uepe e i Centri di servizio per il volontariato e gli enti del terzo settore che hanno volontari, di accordi locali tesi ad assicurare all'imputato e, più in generale al soggetto adulto sottoposto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'accesso a programmi di inclusione sociale, di educazione civica e alla legalità e ad attività per la promozione dei valori della solidarietà, della mutualità, dell'inclusione e della promozione sociale di gruppi svantaggiati, della sicurezza sociale e di sviluppo del senso di cittadinanza, di giustizia e il rispetto delle leggi.
- 3. L'UEPE e il Centro di servizio per il volontariato e l'ente del terzo settore che ha volontari, definiscono di concerto le modalità di collaborazione e di comunicazione più funzionali ad assicurare l'efficace attuazione della convenzione.

Art. 6

- 1. Per l'implementazione e la realizzazione degli obiettivi del presente protocollo, è costituita una cabina di regia a livello nazionale composta da rappresentanti delle parti individuati da ciascuna delle parti in numero uguale.
- 2. La partecipazione alla Cabina di Regia è a titola gratuito e senza alcun onere.

Art. 7

1. Al fine di monitorare lo sviluppo delle attività poste in essere ai sensi del presente protocollo e rafforzare il dibattito sulla coprogrammazione e coprogettazione tra Istituzioni e Terzo Settore anche

in relazione alle politiche per la messa alla prova, le parti predispongono un rapporto annuale sullo stato di attuazione del protocollo e le buone pratiche realizzate sul territorio.

Art. 8

- 1. Il presente protocollo è esecutivo dopo la avvenuta sottoscrizione delle parti.
- 2. Esso ha durata annuale dalla data della sottoscrizione ed è tacitamente rinnovato per la medesima durata in mancanza di disdetta scritta comunicata alla controparte entro sessanta giorni anteriori alla scadenza.
- 3. Quando uno dei contraenti è inadempiente ad uno o più degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente protocollo, la parte non inadempiente ha facoltà di recedere dopo quindici giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di recesso.
- 4. In caso di incompatibilità delle disposizioni del presente protocollo con norme sopravvenute, le parti ne adeguano tempestivamente il contenuto con le medesime modalità previste per la stipula. Il mancato adeguamento nel termine indicato dalla parte che ne fa richiesta comporta la perdita di efficacia del protocollo.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma,

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Carlo NORDIO

CARLO NORDIO 12.06.2024 14:54:23 GMT+01:00 CSVNET - ASSOCIAZIONE CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO

Chiara TOMMASINI

Chiara Tommasini 12.06.2024 09:12:03 GMT+01:00